



**ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI
RICOVERO, DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI ASSISTENZA TERRITORIALE
ANNUALITÀ 2025**

TRA

L'AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO, con sede legale in Pesaro (PU), 61121 Piazzale Cinelli 4 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02789340417 – in persona del Direttore Generale Dott. Alberto Carelli, il quale agisce in nome e per conto dell'Azienda come da DGRM n. 662 del 29.04.2024,

(di seguito anche solo AST PU)

E

Impresa di rete Villa Montefeltro con sede in Sassocorvaro, via Lanciarini n. 6, Codice Fiscale e Partita Iva 02618720417, in persona dell'Avv. Maurizio Natali, nato a Macerata il 10.06.1963 in qualità di Presidente e Legale Rappresentante.

(di seguito anche solo VILLA MONTEFELTRO)

Entrambe per brevità denominate anche come "Parti".

PREMESSO CHE

Con DGR n. 1406 del 24.10.2011, la Regione Marche dichiarava conclusa con esito favorevole la sperimentazione gestionale denominata "*Montefeltro Salute*" e rinviava agli atti di programmazione sanitaria regionale la messa a "*regime ordinario*" delle attività previste in detta sperimentazione.

Con DGR n. 991 del 16.11.2015, la Regione Marche (di seguito anche solo Regione) incaricava l'ASUR Marche di assumere tutti i provvedimenti conseguenti alla cessazione della sperimentazione e il Dirigente del Servizio Sanità di individuare le soluzioni idonee alla prosecuzione delle attività in regime ordinario a far data dal 01.01.2016.

Con nota prot. n. 0860943 del 14.12.2015, il Dirigente del Servizio Salute invitava tutte le case di cura convenzionate della Regione Marche a manifestare la disponibilità ad assumere la gestione della struttura di Sassocorvaro.

Con note del 16.12.2015, 18.12.2015 e 21.12.2015 manifestavano detta disponibilità rispettivamente: la Casa di Cura Villa Verde, la Casa di Cura Villa San Marco e la Casa di cura Villa Anna. Ogni struttura attestava di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente, allegando la relativa documentazione.

Con DGR n. 605 del 13.06.2016, la Regione individuava le Case di Cura private accreditate: Villa Verde, Villa San Marco e Villa Anna, quali soggetti incaricati della gestione della struttura di Sassocorvaro (al termine di quanto disposto in materia di autorizzazione e accreditamento) e incaricava l'ASUR Marche di predisporre tutti gli atti necessari a dar corso all'avvio della gestione delle attività.

Con atto a rogito del notaio Salvi rep. N. 20641 del 20.09.2016 le tre suddette Case di Cura stipulavano un contratto di rete denominato "*Villa Montefeltro*" dando luogo a un nuovo soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, per dare attuazione alla gestione di cui sopra.

Con atto di delega - prot. n. 0012621 ASUR|DG|P del 28.04.2017 - il Direttore Generale

dell'ASUR Marche, Dr. Alessandro Marini, delegava il Direttore di Area Vasta 1, Dr. Giovanni Fiorenzuolo, a provvedere ad assumere tutte le determinazioni necessarie a dare esecuzione alle disposizioni di cui alla DGRM n. 605 del 13.06.2016.

In data 21.06.2017, veniva dunque sottoscritto il primo *"Accordo Contrattuale tra ASUR Marche Area Vasta 1 e l'Impresa di Rete Villa Montefeltro per l'erogazione di prestazioni chirurgiche in regime di Day Surgery e prestazioni ambulatoriali valevole per gli anni 2017-2018-2019"*, recepito con determina n. 136/DAV1 del 7.2.2018.

In data 24.01.2020, allo scadere dell'accordo contrattuale di cui sopra, veniva sottoscritto un nuovo *"Accordo Contrattuale tra ASUR Marche Area Vasta 1 e l'Impresa di Rete Villa Montefeltro per l'erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale anni 2020, 2021 e 2022"*, recepito con determina del Direttore di Area Vasta 1 n. 534 del 19.03.2020.

Con Decreto della PF Accreditalenti Regione Marche n. 53/2019 la struttura denominata "Villa Montefeltro" veniva accreditata per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini in regime ambulatoriale.

Con Decreto della PF Autorizzazioni Regione Marche n. 7/2020 la struttura denominata "Villa Montefeltro" veniva accreditata per 12 posti letto in regime residenziale Cure Intermedie.

Con Decreto della PF Accreditalenti Regione Marche n. 97/2020 la struttura denominata "Villa Montefeltro" veniva accreditata per 12 posti letto in regime AFO Chirurgia in regime Day Surgery, 12 posti letto di Chirurgia in regime ordinario, 8 posti letto di ortopedia, 20 posti letto di lungodegenza, per prestazioni ambulatoriali e un punto prelievi esterno.

Con le Delibere di Giunta Regionale Regione Marche: n. 1411/2023 e n.1450/2024, venivano provvisoriamente prorogati tutti gli accreditamenti in essere, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di Autorizzazione e Accreditalento e segnatamente veniva previsto *"di stabilire che per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all'esercizio secondo i requisiti previsti dai nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditalento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini"*.

L'impresa di Rete Villamontefeltro in data 10.04.2026, in data 27.04.2026 con nota acquisita al protocollo n. 71618, comunicava, il riscontro circa l'invio al competente SUAP effettuato in data 26.01.2026, con cui venivano rese da parte del legale rappresentate, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà concernenti la permanenza dei requisiti per l'esercizio di attività sanitaria di presidio già in precedenza autorizzato.

In data 24.10.2022 veniva sottoscritto tra i medesimi soggetti il Protocollo del Punto di Assistenza Territoriale, disciplinandone i relativi compiti e responsabilità, come allegato.

A seguito della riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, di cui alla L.R. del 08.08.2022 – che ha visto la soppressione dell'ASUR, la costituzione dell'AST di Pesaro/Urbino e l'incorporazione in quest'ultima dell'Azienda Ospedaliera Riuniti Marche Nord, ex art. 42 della citata legge – il nuovo soggetto giuridico (AST PU) subentrava a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell'attività e nei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente in capo all'ex ASUR/AV1 e all'ex AORMN.

Con Determina del Direttore Generale AST PU n. 399 del 27.03.2026 è stato recepito l'accordo contrattuale già sottoscritto tra AST PU e l'impresa di rete Villamontefeltro per l'erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale anni 2023 e 2024, così come autorizzate con note 40792/2023 e 2714/2024.

Con nota pec segnatuta 0111397 del 20.12.2024 AST PU inviava all'Impresa di rete Villamontefeltro budget provvisorio e proposta di piano di committenza per l'anno 2025.

Con nota pec segnatrice 0112066 del 23.12.2024 AST PU inviava all'Impresa di rete Villamontefeltro inviava un'integrazione alla suddetta nota prot. 0111397.

È intenzione delle Parti formalizzare i rapporti pregressi mediante stipula di precipuo Accordo, valevole per l'annualità 2025.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse e Prestazioni oggetto dell'accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

L'AST PU intende avvalersi dell'Impresa di Rete Villa Montefeltro, istituzionalmente accreditata per le prestazioni di seguito indicate:

- 12 posti letto AFO chirurgia prestazioni di *day surgery*;
- 12 posti letto branca chirurgica regime ordinario;
- 8 posti letto AFO Ortopedia;
- 10 posti letto lungodegenza;
- 12 posti letto cure intermedie;
- Prestazioni di specialistica ambulatoriale (compresa chirurgia ambulatoriale)
- Prestazioni di diagnostica per Immagini;
- Collaborazione con l'AST di PU per la gestione del Punto di Assistenza Territoriale (come da protocollo allegato).
- Collaborazione con l'AST di PU al Punto Prelievi della AST PU mediante l'esecuzione dei soli prelievi (per l'anno 2024 a partire dal mese di aprile 2024 fino al trasferimento del punto prelievo di AST nei nuovi locali come da comunicazione prot n. 40004 del 30/4/2024 allegata)

ART. 2

Piano di committenza

I piani di committenza riferiti all'annualità 2025 risulta nella Tabelle allegata al presente accordo, e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le prestazioni incluse in tale atto dovranno essere compatibili con l'accreditamento istituzionale assegnato ed al fabbisogno previsto dagli indirizzi di programmazione regionale, nonché con le dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alla tipologia delle prestazioni ed alle necessità assistenziali dei fruitori dei servizi nonché con le condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione del personale effettivamente impegnato.

L'attività erogata in regime convenzionale dovrà essere effettuata all'interno del Budget assegnato.

L'offerta di prestazioni di specialistica ambulatoriale compresa la diagnostica per immagini, prevista all'interno del piano della prestazioni/committenza, dovrà essere articolata in apposite agende e dovrà essere disponibile, nella sua interezza, nell'offerta complessiva regionale accessibile dal cittadino tramite il Centro Unico di Prenotazione (CUP).

La costruzione, programmazione e calendarizzazione delle agende di prenotazione dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quella che disciplina le liste di attesa, prevedendo analoghi/meccanismi rispetto alle agende relative all'offerta erogata direttamente dal sistema pubblico (a modi esempio meramente indicativo e non esaustivo: suddividendo l'offerta delle prestazioni per classi di priorità; previsione delle prese in carico laddove previste dalla normativa)

L'AST PU si riserva la possibilità di poter modulare la committenza, anche per altre discipline, sempre nel rispetto dell'autorizzazione ed accreditamento, in accordo con l'Impresa di rete, per eventuali necessità dell'AST PU ed in particolare per il rispetto dei tempi di attesa.

Inoltre, nel rispetto delle normative nazionali e regionali sul monitoraggio delle liste di attesa, l'impresa di rete dovrà comunicare eventuali fermo macchine e dovrà garantire la continuità delle agende attive.

ART. 3

Requisiti e modalità di accesso

L'accesso agli utenti per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo, è subordinato per l'attività specialistica e ambulatoriale complessa a prescrizione, su ricettario del S.S.N. da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di libera scelta o di Medico Specialista di struttura pubblica e per l'attività di ricovero secondo le disposizioni previste dalla normativa regionale vigente in materia e – per quanto attiene alla lungodegenza e alle cure intermedie anche dai Protocolli sottoscritti dalle Parti - a cui si fa espresso richiamo.

ART. 4

Requisiti strutturali organizzativi e di qualità

L'impresa di rete Villa Montefeltro s'impegna ad avere locali, attrezzature e personale idoneo per l'effettuazione dell'attività sanitaria commissionata attraverso i piani prestazioni, nonché al rispetto di requisiti e standard di qualità stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti e dal manuale di autorizzazione ed accreditamento vigente adottato dalla Regione Marche, nonché dagli accordi quadro regionali con le rappresentanze di categoria raggiunti per l'anno di riferimento o in mancanza, dall'ultimo accordo sottoscritto.

L'impresa di rete si obbliga, altresì, a garantire che il personale utilizzato deve essere in possesso dei titoli per l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione e non deve versare in situazioni di incompatibilità nel rispetto delle norme in materia, nonché degli accordi nazionali di lavoro vigenti di categoria.

In ogni caso la struttura trasmetterà, alla stipula del presente accordo all'AST PU, un prospetto nominativo del personale sanitario direttamente impiegato distinto per qualifica e attività.

Tutte le prestazioni erogate devono essere compatibili e congrue con la capacità produttiva della struttura e devono essere conformi alle norme relative ai livelli essenziali di assistenza.

ART. 5

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia cui viene fatto espresso riferimento. Qualora in sede di verifica da parte del personale all'uopo preposto si riscontrassero prestazioni inappropriate si provvederà agli abbattimenti così come previsto dalle disposizioni di controllo delle prestazioni sanitarie vigenti.

ART. 6
Controlli amministrativi e sanitari

L'AST PU potrà effettuare controlli a campione sulle impegnative al fine di verificare che l'attività ambulatoriale sia erogata nell'ambito delle prescrizioni contrattuali.

L'AST PU si riserva comunque di effettuare presso la struttura Villa Montefeltro, a sua discrezione nei tempi e nel numero, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente contratto e delle norme di legge su cui esso si basa.

L'impresa di rete si impegna, in base alle norme vigenti in materia, a mettere a disposizione tutte le cartelle cliniche che devono essere sottoposte a verifica.

Inoltre, l'impresa di rete si obbliga al rilascio immediato degli atti e dei documenti – anche su supporto informatico - richiesti dall'AST PU o dai suoi delegati secondo le norme di legge.

ART. 7
Tariffe delle prestazioni

Le tariffe per le prestazioni di ricovero sono quelle previste dalla DGRM 709/2014 a cui si fa espresso richiamo, così come integrata dalla DGRM 1043/2022 e dalle successive DGRM approvate in materia.

Le tariffe relative alle prestazioni in regime ambulatoriale sono quelle di cui alle seguenti DDGRR: n. 1468/2014, 5/2015, 193/2015, 723/2019, 1532/2019, DGRM 1939/2024 e alle successive DGRM approvate in materia.

ART. 8
Remunerazione per prestazioni in collaborazione

La remunerazione per la collaborazione alla gestione del PAT è stabilita in misura pari a quanto già indicato nell'accordo precedente, ovvero € 319.000 su base annua per l'attività H 24 del personale medico e € 152.000 per l'attività degli infermieri nelle ore notturne, diurne prefestive e festive.

La remunerazione per la collaborazione al punto prelievi partire da aprile 2024, mediante esecuzione del solo prelievo è fissata in € 4,00 o come da previsione di successivi atti regionali approvati in materia.

ART. 9
Budget

Anno 2025

Il tetto per l'anno 2025, comunicato con note pec: prot. 111397/2024 e prot. 112066/2024 è equiparato a quello del 2024 ossia è pari ad € 5.181.348,27 mantenendo la distinzione dei tetti separati delle quote riferite a pazienti fuori Regione rispetto ai residenti.

Nello specifico:

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE – CONTO ECONOMICO	IMPORTO
Ricoveri intra Regione	3 1 (0505010101)	€ 861.250,71
Ricoveri Intra Regione Lungodegenza	3 1 (0505010101)	€ 336.182,00
Prestazioni spec. Amb.le intra Regione	5 1 (0505060101)	€ 1.201.333,95
Prestazioni spec. Amb.le intra Regione pat	5 1 (0505060101)	€ 462,45

DESCRIZIONE	AUTORIZZAZIONE – CONTO ECONOMICO	IMPORTO
Prestazioni spec. Amb.le intra Regione Chir. Amb.	5 1 (0505060101)	€ 1.003.575,00
Ricoveri extra Regione	4 1 (0505010103)	€ 551.069,72
Ricoveri extra Regione Lungodegenza	4 1 (0505010103)	
Prestazioni spec. Amb.le extra Regione	6 1 (0505060103)	€ 55.092,35
Prestazioni spec. Amb.le extra Regione Chir. Amb.le	6 1 (0505060103)	€ 129.832,00
Cure Intermedie	26 1 (0505100107)	€ 571.550,00
PAT	9 2 (0505120101)	€ 471.000,09
		€ 5.181.348,27

Limitatamente per l'anno 2025, nella definizione degli accordi regionali, la progettualità relativa alla riduzione della mobilità passiva per attività ortopedica di alta complessità, prevista nell'accordo contrattuale per il IV trimestre del 2024, è confermata, rapportata su base annua, anche nell'anno 2025, mantenendo la stessa proporzione tra attività per pazienti residenti e fuori regione, come di seguito specificato: euro 340.000 a favore di pazienti regionale ed euro 200.000 a favore di pazienti fuori regione.

Le parti convengono che verranno riconosciuti esclusivamente gli importi riferiti ad interventi di protesi ortopedica di alta complessità e che i tetti di spesa come sopra indicati sono da considerarsi dalle parti invalicabili e non soggetti a compensazione alcuna.

Le parti convengono altresì che le prestazioni in questione dovranno essere rendicontate a parte sotto la dicitura "progetto ortopedia alta complessità".

ART. 10 **Compensazioni e riequilibrio del budget assegnato**

Fermo restando il tetto massimo complessivo di cui all'art. 9, potranno essere effettuate delle redistribuzioni di budget, in relazione ai residenti nella Regione, nell'ambito del budget assegnato, tra le attività anche di differente livello assistenziale, nei limiti del 15% del budget complessivamente assegnato alla struttura stessa, salvo diversa regolamentazione regionale sopravvenuta.

Sono esclusi dalla compensazione i tetti fissati per il "progetto ortopedia di alta complessità" e la remunerazione della collaborazione per il PAT e per il Punto Prelievo.

Tutte le prestazioni di mobilità attiva (fuori Regione) sono soggette ai tetti di produzione, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'art. 15 comma 14 della L. 135/2012.

Le somme attribuite in eccedenza al budget pattuito per l'anno 2025 non saranno soggette a compensazione alcuna avendo specifica destinazione.

ART. 11 **Contabilizzazione e Pagamenti**

L'impresa di rete invia mensilmente all'AST PU – in formato di dati aperto (quali ad es, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo o PDF/A) - contabilità con distinzione in base alla residenza del paziente. Ogni contabilità sarà costituita da:

- a) Fatture commerciali distinte per attività di ricovero, chirurgia ambulatoriale, prestazioni specialistiche ambulatoriali e attività di diagnostica per immagini distinte a loro volta per attività intra regione ed extra regione;
- b) Prospetti riassuntivi delle prestazioni di ricovero distinti per attività intra regione ed extra regione con relative SDO;
- c) Prospetti riassuntivi delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di chirurgia ambulatoriale divisi per branche e per attività intra Regione ed attività extra Regione;
- d) Originali di tutte le prescrizioni oggetto della contabilità;

- e) Prospetti riassuntivi delle prestazioni di diagnostica per immagini distinti per attività intra Regione e attività extra Regione;
- f) Distinte e tracciati record così come individuati dalla Regione Marche.

Ciascuna fattura deve essere emessa in conformità alle indicazioni regionali in atto e secondo quanto prescritto dalla normativa in materia. Le fatture relative alle prestazioni specialistiche devono riportare il numero delle impegnative, l'importo lordo, il ticket versato dagli assistiti, l'importo netto.

L'impresa di rete è tenuta all'obbligo di fatturazione elettronica ottemperando a quanto richiesto dalla normativa vigente.

La liquidazione delle fatture mensili sia dell'attività di ricovero che ambulatoriale avviene ai sensi della normativa vigente in materia e/o a nuove disposizioni regionali, ed ai controlli amministrativo-contabili nonché sanitari previsti per l'attività di ricovero.

La liquidazione e il pagamento delle fatture verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di posizioni attive aperte, AST PU ha facoltà di procedere alla compensazione tra crediti e debiti derivanti dai rapporti in essere tra le parti, indipendentemente dal titolo o dalla causa dei relativi rapporti obbligatori, mediante imputazione delle rispettive poste contabili fino a concorrenza dei relativi importi.

Per gli eventuali maggiori importi del fatturato che dovessero eccedere il tetto di spesa o per prestazioni non conformi al piano delle prestazioni o per prestazioni non conformi all'esito delle verifiche del CVPS, l'impresa di rete si obbliga ad emettere le note di credito.

Il tutto con esplicita riserva di ogni conguaglio attivo e passivo che dovesse derivare a seguito delle verifiche sanitarie e amministrative definitive, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

ART. 12

Fascicolo Sanitario Elettronico

L'impresa di rete si impegna ad adeguare il sistema informativo e informatico al fine di implementare il fascicolo sanitario elettronico.

ART. 13

Flussi informativi

L'impresa di rete Villa Montefeltro è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti dalla normativa nazionale e regionale, il cui rispetto, in termini di tempestività, completezza e qualità, costituisce adempimento della Regione Marche nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero della Economia e Finanze.

Al riguardo, particolare attenzione deve essere posta alla rilevazione del personale di cui alla tabella 1Cbis del conto annuale, nonché alla registrazione delle grandi apparecchiature sanitarie, di cui al D.M. 22 aprile 2014.

L'impresa di rete è tenuta al raccordo con il CUP unico regionale per la garanzia della trasparenza della gestione delle liste di attesa e a garantire l'inserimento delle attività nel File C.

E' fatto obbligo all'impresa di rete Villa Montefeltro adempiere, entro il giorno sette del mese successivo rispetto all'erogazione delle prestazioni, alla trasmissione all'ARS dei flussi informativi specifici e relativi alle attività sanitarie commissionate e rese.

Il mancato e/o inesatto e/o parziale invio dei suddetti dati entro il giorno sette del mese successivo a quello di resa delle prestazioni comporterà la sospensione dei pagamenti e, qualora detto inadempimento dovesse persistere, si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 14
Utilizzo servizi dell AST PU

L'impresa di rete, qualora intenda richiedere prestazioni sanitarie all'AST PU, si impegna a corrispondere la rispettiva tariffa prevista dal nomenclatore tariffario e/o dalle norme in materia.

ART. 15
Durata

Il presente accordo ha validità sino al 31.12.2025, con ratifica delle prestazioni rese dal 01.01.2025, senza possibilità di rinnovo tacito.

ART. 16
Contenzioso

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, il Foro competente è quello di Pesaro.

ART. 17
Tutela della privacy

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..

In particolare, con la sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in ispecie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula del presente accordo e per la gestione del relativo rapporto rilasciandone, quindi, esplicito consenso. Le Parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 - 21 del GDPR.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 (GDPR) e nel D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e saranno conservati per il tempo ex lege previsto.

I dati verranno comunicati alle e strutture organizzative interne di ciascuna Parte e ai propri dipendenti, alle Compagnia Assicurative o ad altre istituzioni pubbliche unicamente per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'Informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR).

L'AST - in qualità di Titolare del trattamento dei dati - provvede a designare L'impresa di Rete "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) 2016/679.

Tale designazione è effettuata secondo le modalità e i termini di cui all'allegato schema di Atto di designazione - che le Parti si impegnano a sottoscrivere - da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 18
Norme di garanzia

Le prestazioni di cui al presente accordo, dovranno essere conformi a quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza e pertanto, quelle che dovessero risultare escluse da tali livelli essenziali di assistenza, non verranno remunerate dall'AST PU. Inoltre L'impresa di rete si obbliga ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle specifiche normative regionali e nazionali.

ART. 19
Disposizioni transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia. Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della parte che ne farà uso.

ART. 20
Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati:

1. Piano della Prestazioni anno 2025
2. Protocollo per la collaborazione alla gestione del PAT
3. Atto designazione responsabile trattamento.

L.C.S.

_____, li _____

Impresa di Rete Villa Montefeltro
Il Legale Rappresentante
Avv. Maurizio Natali

AST PU
Il Direttore Generale
Dott. Alberto Carelli